

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 30 giugno 2008

PARTE PRIMA

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Codice Etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto, alle negoziazioni ed ai contratti di lavori, forniture e servizi del Comune di Venaria Reale.
2. Il codice interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Il Codice Etico costituisce inoltre parte integrante di tutti i contratti e le convenzioni stipulati con il Comune di Venaria Reale e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori, forniture e servizi.

2. Doveri di correttezza

1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Venaria Reale e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte concorrenti durante la gara d'appalto e nel corso delle trattative contrattuali.

3. Concorrenza

1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge n. 287 del 10/10/1990, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13/10/1990, n. 240.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacita connivenza su un accordo illecito o una pratica concertata;
- accordo che fissi direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. La ditta non si deve avvalere di società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e non deve incorrere nei divieti di cui agli artt. 2359 bis – acquisto di azioni o quote da parte di società controllate – e 2359 quinquies – sottoscrizione di azioni o quote della società controllante, né si deve avvalere di altre forme di collegamento sostanziale che possano influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare a gare d'appalto di lavori, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si deve astenere da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente appaltante, ovvero coloro che gestiscono o promuovono appalti o trattative per conto del Comune di Venaria Reale.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti dell'ente appaltante, né ai loro parenti.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale o i loro parenti sino al 3° grado.

6. Doveri di segnalazione

1. La ditta è tenuta a segnalare al Comune di Venaria Reale qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. La ditta deve segnalare altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia del presente Codice Etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

8. Violazioni del codice etico

1. L'accertamento di violazioni alle norme del presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta ferma restando la facoltà del Comune del risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato al Comune per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con l'accettazione del presente codice.

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Venaria Reale per tre anni.

9. Ambito di applicazione

1. Il presente codice regola i comportamenti che vengono posti in essere in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di Venaria Reale, compresa l'esecuzione ed il collaudo. Esso fa riferimento al "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" emanato dal Ministro della Funzione Pubblica con Decreto 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 10/04/2001, n.84, del quale costituisce integrazione specificamente mirata all'attività contrattuale.
2. Il codice interessa tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei suddetti procedimenti.

10. Imparzialità

1. Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Venaria Reale. Per tale motivo dovrà astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale, e non deve rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.
2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non dovrà ritardare né affidare ad altri dipendenti il compimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

11. Riservatezza

1. Il dipendente non deve diffondere, né utilizzare a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso agli atti.
2. Deve mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei partecipanti prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento.

12. Indipendenza

1. Il dipendente nella gestione di gare di appalto e di trattative contrattuali, deve mantenere un posizione di indipendenza, al fine di evitare qualunque situazione, anche solo apparente, che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con il Comune di Venaria Reale.
2. Egli non deve svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si deve impegnare ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune di Venaria Reale.
3. Il dipendente deve comunicare al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio.

13. Obbligo di astensione

1. Il dipendente qualora fosse per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto comunale o stipulare contratti di lavori, servizi e forniture con il Comune di Venaria Reale, deve darne immediata comunicazione al suo dirigente e comunque astenersi da ogni attività amministrativa inerente alla gara o alla trattativa. Per familiari o congiunti si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto gradi e le persone conviventi.
2. Il dipendente si deve astenere in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, sull'astensione decide il dirigente.

14. Regali ed altre utilità

1. Il dipendente non deve chiedere, per sé o per altri, né accettare, regali od altre utilità, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti comunali.

2. Il dipendente, in relazione all'acquisto di beni o servizi, non deve accettare per uso personale, né detenere o godere a titolo personale, di utilità spettanti all'acquirente e di cui sia momentaneamente detentore per ragioni d'ufficio.

15. Attività collaterali

1. Il dipendente non deve accettare, da soggetti diversi dall'amministrazione comunale, retribuzioni o altri compensi, per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente deve astenersi da qualsiasi prestazione professionale, tecnica o amministrativa al di fuori dei suoi compiti d'ufficio, anche occasionale, a favore e per conto di soggetti che abbiano in corso, o siano stati nel biennio precedente, aggiudicatari o affidatari di appalti comunali.

16. Contratti con appaltatori

1. Il dipendente non deve concludere, per conto del Comune di Venaria Reale, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente.

2. Nel caso in cui il Comune di Venaria Reale stipuli contratti di appalto con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si deve astenere dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune di Venaria Reale, ne deve informare per iscritto il dirigente.

17. Esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

18. Doveri del dirigente

1. Il dirigente responsabile della gestione degli appalti e delle trattative per contratti di lavori, forniture e servizi, è personalmente obbligato all'osservanza delle norme precedenti.

2. Egli è tenuto altresì a vigilare affinché i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria.

19. Inosservanza

1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali.

2. L'inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici.

PARTE TERZA

CODICE ETICO DELLA DITTA APPALTATRICE NEI CONFRONTI DEI PROPRI PRESTATORI D'OPERA

20. Sicurezza sul luogo di lavoro.

1. La ditta o società che si aggiudica qualsiasi tipo di appalto della Città di Venaria Reale, deve garantire, mediante l'applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro, l'incolumità e la sicurezza dei propri lavoratori o di soggetti terzi coinvolti nelle attività per prestazioni specifiche o temporanee.

2. La ditta o la società che subentra con la formula del “subappalto” a qualsiasi tipo di appalto della Città di Venaria Reale, deve garantire mediante l’applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro, l’incolumità e la sicurezza dei propri lavoratori o di soggetti terzi coinvolti nelle attività per prestazioni specifiche e temporanee.

21.Sottoscrizione del Codice Etico.

1. La ditta o la società, di cui art. 20 comma 1, appone in ultima pagina, la firma leggibile del titolare, o chi ne fa le veci, e il timbro sociale, quale condivisione e presa visione del presente Codice Etico e lo allega preventivamente ai documenti necessari per la partecipazione del bando comunale.

2. La ditta o la società, di cui art. 20 comma 2, appone in ultima pagina, la firma leggibile del titolare, o chi ne fa le veci, e il timbro sociale, quale condivisione e presa visione del presente Codice Etico e lo presenta formalmente all’Amministrazione Comunale quale atto necessario per la concessione del subappalto.

22.Inosservanze e sanzioni.

1. Le violazioni del presente Codice Etico, devono essere inserite, nei capitolati d’appalto fra le cause di decadenza del contratto senza nulla richiedere e pretendere dalla Città di Venaria Reale. La decadenza dovrà essere disposta con apposita determina dirigenziale.

2. Nello specifico, i contratti d’appalto dovranno prevedere che: “il verificarsi di infortuni gravissimi, quali infortuni singoli e collettivi con lesioni permanenti o mortali, con manifesta e provata responsabilità da parte della Ditta o società appaltatrice, comporta in modo immediato, previa apposita determina dirigenziale, la decadenza dell’appalto, senza nulla richiedere o pretendere dalla Città di Venaria Reale”

Timbro, data e firma leggibile
